



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LUIGI SETTEMBRINI"

Via Brecciamme, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616

C.M. CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13

Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721

e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it

Prot. n. 10354 /V. 7 del 30/11/2021

AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

AI COLLABORATORI DEL DS

ATTI SICUREZZA

SITO WEB

Oggetto: **Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, pubblicato in GU n.282 del 26 novembre.**

Obbligo vaccinale per il personale scolastico.-

Si allega il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che introduce “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021.**

«Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale). - 1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.».

La verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale è demandata al Dirigente scolastico, con le modalità indicate dal Decreto-Legge 6 agosto 2021 n. 111 modificato con Legge 24/9/2021 n. 133 e ss.mm.ii.; dal Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 modificato con Legge 17/06/2021 n. 87 dalle note MI prot. n. 1260 del 30 agosto 2021 e prot. 953 del 09 settembre 2021, e cioè acquisendo le informazioni necessarie

attraverso la apposita piattaforma.

Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.** In quest'ultima circostanza, si ricorda che la vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19. In tali casi (condizioni cliniche documentate e relativo pericolo per la salute), al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il Dirigente scolastico adibisce il personale a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione, da parte dell'interessato, al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come disposto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tiziana D'Errico

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N.39/93)